



REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Artigianato, PMI e Internazionalizzazione
Commissione Regionale per l'Artigianato

Deliberazione n. 4 del 11.02.2009

Oggetto: L.R. n. 6/2005 -Ditta [REDACTED] - [REDACTED] - [REDACTED] - Ricorso contro decisione CPA per negata iscrizione Albo Imprese Artigiane.

L'anno 2009 addì undici del mese di febbraio, in Bari, nella sala delle riunioni del Settore, si è riunita la Commissione Regionale per l'Artigianato, previo regolare avviso di convocazione ai Signori:

COMPONENTI	PRES.	ASS.
Severo Francesco - Presidente	X	
Erriquez Giuseppe - Esperto	X	
Tosches Ester - Direzione Ufficio Reg. Lavoro		X
Ignone Antonio - Esperto		X
Leone Cosimo - OO.SS.	X	
Maielli Carlo - Direzione Ufficio Reg. INAIL	X	
Merchich Giovanni - Esperto	X	
Pellè Cosimo - Esperto	X	
Ramunno Carlo Antonio - Esperto	X	
Ruggiero Maria - Direzione Ufficio Reg. INPS	X	

Assiste alla seduta Dott.ssa Grazia Mastrorilli, Segretario redigente.

LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

- Vista la Legge n. 443/85;
- Vista la Legge n. 133/97;
- Vista la Legge n. 57/01;
- Vista la L.R. n. 6/05;
- Visto il Regolamento C.R. n. 852/2004, art. 6;
- Vista la documentazione pervenuta dalla C.P.A. di Lecce;
- Vista la relazione istruttoria;

Considerato che:

- In data 7.5.2008, il Sig. [REDACTED] con sede in [REDACTED] alla [REDACTED], presentava alla CPA di Lecce domanda di iscrizione all'Albo Imprese Artigiane, denunciando l'inizio dell'attività di rosticceria, pizzeria e piatti pronti da asporto, a far data dal 1.4.2008, presso apposito reparto della Società [REDACTED] con sede in [REDACTED] alla [REDACTED];
- Alla domanda venivano allegati certificazione comunale attestante l'inizio dell'attività svolta dal Sig. [REDACTED], manualmente e professionalmente presso la predetta sede; copia comunicazione effettuata dal legale rappresentante della società [REDACTED], di sottoscrizione di contratto di gestione con il predetto sig. [REDACTED]; copia scrittura privata intercorsa tra il Sig. [REDACTED] e la Società [REDACTED], registrato in [REDACTED] il 17.4.2008; copia autorizzazione sanitaria rilasciata alla [REDACTED] n. [REDACTED] del 2.2.2006;
- In data 19.6.2008 la CPA deliberava di non accogliere la domanda perché "l'autorizzazione sanitaria, allegata agli atti, è intestata al gestore del supermercato" e notificava tale decisione all'interessato con nota n. 4044 del 24.6.2008, accusata in ricezione in data 10.7.2008;
- In data 5.9.2008, il Sig. [REDACTED] proponeva ricorso a questa Commissione, assumendo in fatto che la [REDACTED] ha nel proprio esercizio, un reparto di pizzeria-rosticceria e piatti pronti dotato di attrezzature, ed è titolare di regolare autorizzazione sanitaria;

Ritenuto che:

- La L. n. 443/85 al comma 2 enuncia: "È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo";
- Il Reg. C.E. n. 852/2004, all'art. 6, comma 2, prescrive: "In particolare, ogni operatore del settore alimentare notifica all'opportuna autorità competente, secondo le modalità prescritte dalla stessa, ciascuno stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ai fini della registrazione del suddetto stabilimento";
- Il D.Lgs n. 193/2007 "attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore" ha abrogato l'art. 2 della L. 283/72;
- Con deliberazione di Giunta Regionale n. 713 del 28 maggio 2007 di recepimento dell'accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome, sono state emanate le Linee Guida applicative del regolamento n. 852/2004/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari e la modulistica relativa alla registrazione delle attività del settore alimentare ed alla prescritta verifica;
- Che la prescritta D.I.A., in conformità all'All. 2 della suddetta Deliberazione Regionale, deve essere notificata dal titolare dell'impresa individuale, ai fini della registrazione;
- Dalla scrittura privata in atti, viene in evidenza che il contratto stipulato tra la [REDACTED] ed il Sig. [REDACTED], titolare della ditta [REDACTED] è una concessione di spazio ed utilizzo macchine a titolo oneroso. Al punto b) la ditta solleva da qualsiasi responsabilità riveniente dall'attività la [REDACTED]. Al punto 7, lett. e) della predetta scrittura relativo agli obblighi delle parti, è fatta espressa menzione che "la Ditta si attiverà per ottenere, se necessario, eventuali permessi ed autorizzazioni";



P.Q.M.

Con voti contrari dei componenti Erriquez, Pellè e Ramunno

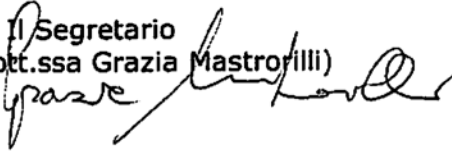
DELIBERA

- Di non accogliere il ricorso del Sig. [REDACTED] con sede in [REDACTED] alla Via [REDACTED].
- Di inviare il presente atto all'Ufficio delle Entrate competente per territorio ai fini dell'assolvimento dell'obbligo del bollo.

Ai sensi dell'art. 7 - comma 6 - della legge n. 443/85, avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso, entro sessanta (60) giorni dalla notifica, da produrre presso il Tribunale competente per territorio.

Il presente atto è composto di n. tre facciate.

Il Segretario
(Dott.ssa Grazia Mastroianni)



Il Presidente
(Dott. Francesco Severo)

